



LEGGE DI BILANCIO 2026

(Legge n. 199 del 30 dicembre 2025)

- BUONI PASTO ELETTRONICI***

- DETAZZAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI***

- DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ***

- DETAZZAZIONE MAGGIORAZIONI & INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI***

- TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO***

- FRINGE BENEFIT: CONFERMA LIMITI ESENZIONE***

- CONGEDO PARENTALE E PER MALATTIA DEI FIGLI***

- VERSAMENTO TFR AL FONDO TESORERIA INPS***

BUONI PASTO ELETTRONICI

Dal 1° gennaio 2026 il **valore monetario non imponibile** dei “**buoni pasto**” - **ticket restaurant elettronici** corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi) viene **incrementato a 10.00 euro giornalieri**.

Nessuna modifica è invece prevista **per i buoni cartacei** la cui soglia di esenzione rimane quindi confermata a **4.00 euro giornalieri**.

Considerato un consumo di 20 buoni pasto al mese per 11 mensilità, la novità produrrebbe un beneficio di circa 440 euro annui non soggetti a tassazione e contribuzione previdenziale.

DETAZZAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

Per il **solo anno 2026** gli **aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato** in conseguenza di **rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026** sono assoggettati ad un'**imposta sostitutiva dell'Irpef** (e delle relative addizionali) nella misura del **5%**.

Il beneficio spetta a **condizione** che nell'**anno 2025** il lavoratore fosse titolare di un **reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro**.

La detassazione viene riconosciuta automaticamente, salvo **rinuncia scritta da parte del lavoratore**.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale rimane invece invariata.

Sulle modalità di applicazione della novità si attendono istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ

Per **gli anni 2026 e 2027** l'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili viene **ridotta dal 5% all'1%**, entro un **limite di importo complessivo annuo detassabile pari a 5.000 euro**.

L'imposta sostitutiva trova applicazione a favore dei **lavoratori del settore privato** con contratto di lavoro subordinato titolari, nell'**anno precedente** a quello di percezione delle somme agevolabili (quindi 2025 e 2026), di un **reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro**.

DETAZZAZIONE MAGGIORAZIONI & INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI

Per il **solo anno 2026** viene previsto l'assoggettamento ad un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali del'**15%**, **applicabile nel limite di 1.500 euro annui**, salvo espressa rinuncia scritta, alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del **settore privato** a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del D.Lgs 66/2003 e del CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL

L'imposta sostitutiva può essere applicata solo a favore dei soggetti con **reddito di lavoro dipendente nell'anno 2025 non superiore a 40.000 euro**.

Il lavoratore che nel corso dell'anno 2025 abbia intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con altri datori di lavoro sarà tenuto a certificare quanto percepito.

Sono **esclusi i lavoratori del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo** in quanto già interessati dal trattamento integrativo speciale *(vedi di seguito)*

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, a favore dei lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, viene confermato il **trattamento integrativo speciale** (che **non concorre alla formazione del reddito**) pari al **15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**.

Il sostituto d'imposta riconoscerà il trattamento integrativo speciale su specifica **richiesta del lavoratore** il quale dovrà attestare per iscritto di **non aver percepito nell'anno 2025 redditi da lavoro dipendente superiori a euro 40.000**.

FRINGE BENEFIT: CONFERMA LIMITI ESENZIONE

Per l'**anno 2026** sono stati **confermati i limiti di esenzione per i fringe benefit** in vigore nel 2025, ovvero:

- **1.000 euro**, per la generalità dei lavoratori dipendenti
- **2.000 euro**, per i **lavoratori con figli fiscalmente a carico**

Per l'applicazione della maggiore esenzione il lavoratore dipendente deve fare **specifici** **richiesta indicando i codici fiscali dei figli a carico.**

CONGEDO PARENTALE E PER MALATTIA DEI FIGLI

La legge di bilancio 2026 ha previsto:

- **l'aumento fino a 14 anni l'età del figlio per il godimento dei congedi parentali;**
- **l'aumento da 5 a 10 giorni annuali di congedi non retribuiti per malattia del figlio nel caso di figli di età compresa tra 3 e 14 anni;**

VERSAMENTO TFR AL FONDO TESORERIA INPS

Sono stabiliti **nuovi obblighi di versamento delle quote del TFR al Fondo Tesoreria INPS.**

Dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di versamento del TFR Fondo Tesoreria INPS troverà applicazione con decorrenze diverse ed in funzione delle dimensioni delle aziende:

Dal 1° gennaio 2026	Aziende con ALMENO 60 DIPENDENTI
Dal 1° gennaio 2028	Aziende con ALMENO 50 DIPENDENTI
Dal 1° gennaio 2032	Aziende con ALMENO 40 DIPENDENTI

Il numero dei lavoratori dipendenti va calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno precedente.